



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Via Giuseppe Garibaldi, 62 - 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
C.C. N. 13 DEL 31.03.2010

### REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

(VALEVOLE DA 01.01.2010)

articolo	<i>CAPO I Principi generali</i>
Art. 1	Scopo del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate del Comune
Art. 3	Contenuto del regolamento
Art. 4	Regolamenti specifici
Art. 5	Avviso bonario
	<i>CAPO II Procedure e modalità di esercizio dell'accertamento con adesione</i>
Art. 6	Accertamento con adesione
Art. 7	Ambito di applicazione
Art. 8	Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
ART. 9	Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Art. 10	Procedura per l'accertamento con adesione
Art. 11	Atto di accertamento con adesione
Art. 12	Adempimenti successivi
	<i>CAPO III Autotutela</i>
Art. 13	Competenza
Art. 14	Ipotesi di annullamento d'ufficio
Art. 15	Procedimento
	<i>CAPO IV Riscossione</i>
Art. 16	Forme della riscossione
Art. 17	Ulteriori forme di riscossione
Art. 18	Riscossione diretta
Art. 19	Riscossione coattiva
Art. 20	Riscossione di particolari entrate
Art. 21	Rateazione riscossioni

Art. 22	Compensazione (introdotto dal 01.01.2007)
Art. 23	Importi minimi
	<i>CAPO V</i> <i>Sanzioni</i>
Art. 24	Sanzioni
Art. 25	Cause di non punibilità
Art. 26	Riduzione delle sanzioni
Art. 27	Ravvedimento
Art. 28	Recidiva
Art. 29	Sproporzione
	<i>CAPO VI</i> <i>Disposizioni finali</i>
Art. 30	Norme abrogate
Art. 31	Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 32	Entrata in vigore del regolamento
Art. 33	Casi non previsti dal regolamento
Art. 34	Rinvio dinamico

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Scopo del Regolamento**

Scopo del regolamento è introdurre nell'ordinamento del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti.

### **Art. 2 Definizione delle entrate del Comune**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

Costituiscono, invece, entrate patrimoniali e altre entrate le rendite patrimoniali e assimilate e i relativi accessori, i proventi dei servizi pubblici, i corrispettivi per concessioni di beni demaniali i canoni d'uso e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

### **Art. 3 Contenuto del regolamento**

In virtù di quanto previsto all'art. 1 del presente regolamento, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, dall'art. 50 della L. 28/12/1997 n. 449, dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e dalla L. 27/07/2000 n. 212, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- accertamento con adesione
- autotutela
- ravvedimento operoso

Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:

- della riscossione
- della rateazione
- della regolamentazione spontanea tardiva
- delle sanzioni

### **Art. 4 Regolamenti specifici**

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

### **Art. 5 Avviso bonario**

Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento o di applicazione di sanzioni inerenti ad uno specifico tributo, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

**CAPO II**  
**PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 6**

**Accertamento con adesione**

**(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – art. 59, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 –  
Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nei limiti e con le modalità previste dai successivi articoli.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del Tributo.

**Art. 7**

**Ambito di applicazione**

Il procedimento riguarda tutte le fattispecie di violazioni, caratterizzate dall'incertezza nella determinazione della base imponibile, per le quali è riconosciuto il potere di accertamento tributario, escluse pertanto quelle rilevabili nei seguenti casi:

- omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei tributi;
- mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dagli uffici tributari ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;

Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

**Art. 8**

**Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

Il Funzionario Responsabile dei Tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia al contribuente stesso, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento con adesione;
- il termine, non superiore a 60 giorni, per la comparizione per definire eventualmente l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, tempestivamente la notificazione dell'atto di accertamento.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

**Art. 9**

**Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, comma 1, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando le generalità complete ed il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. Perché l'istanza sia ritenuta valida necessita, però, che la stessa sia attinente a quanto indicato al precedente articolo 7. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento perde di efficacia.

**Art. 10**

**Procedura per l'accertamento con adesione**

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

#### **Art. 11**

##### ***Atto di accertamento con adesione***

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

#### **Art. 12**

##### ***Adempimenti successivi***

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto.

Per importi di definizione superiori a € 1.000,00 è ammesso il pagamento in forma rateale, fino ad un massimo di 4 rate bimestrali o in un massimo di 6 rate bimestrali, di pari importo, se le somme dovute superano € 10.000,00, previa applicazione ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- dovrà corrispondere gli interessi, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

L'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine indicato al comma 1.

Qualora il totale delle rate, successive alla prima, superi l'importo di € 3.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

**CAPO III**  
**Autotutela**

**Art. 13**  
**Competenza**

Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede, con atto motivato, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

**Art. 14**  
**Ipotesi di annullamento d'ufficio**

E' possibile procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di decorrenza di termini per l'impugnativa, in particolare nei seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio;
- h) sussistenza dei requisiti per fruire di esclusioni del tributo e/o di riduzioni dello stesso, precedentemente negati.

Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'amministrazione.

**Art. 15**  
**Procedimento**

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.

Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati all'interessato e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

**CAPO IV**  
**Riscossione**

**Art. 16**  
**Forme della riscossione**

La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell'attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

**Art. 17**  
**Ulteriori forme di riscossione**

In alternativa a tutte le altre forme di riscossione è possibile utilizzare, dal momento della sua attivazione, la modalità di pagamento on-line accedendo all'apposito spazio creato sul portale provinciale.

**Art. 18**  
**Riscossione diretta**

La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei c/c postali aperti per ciascun tributo dal Comune di San Giorgio di Pesaro;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere Comunale;
- e) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.

L'amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio Tesoriere e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

Qualora siano utilizzate le modalità cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

**Art. 19**  
**Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, o altra entrata, viene effettuata:

- con la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639, quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata seppure parzialmente a terzi, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

- con le procedure previste con il DPR 29.09.1973 n. 602 e dal D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 quando la riscossione è affidata all'Agente della riscossione;

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante il ricorso al giudice ordinario.

**Art. 20**  
**Riscossione di particolari entrate**

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

**Art. 21**  
**Rateazione riscossioni**

Il Funzionario Responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, di norma, in un massimo di 6 rate bimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale, in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateazione.

Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.

Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 3.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

Il debitore deve consegnare all'Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e l'eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l'obbligo di pagamento entro 15 giorni ed in unica soluzione del debito residuo.

**Art. 22**  
**Compensazione**  
**(introdotto dal 01.01.2007)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i tributi comunali, l'istituto della compensazione.

Ai fini del precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risulti:

a1) i tributi sui quali sono maturati crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

a2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo

**Art. 23**  
**Importi minimi**

*In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi € 16,00.*

*Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.*

*Relativamente alle entrate tributarie si rimanda agli specifici regolamenti.*

**CAPO V**  
**Sanzioni**

**Art. 24**  
**Sanzioni**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del Decreti Legislativi nn. 471/472/473 del 18/12/1997.

L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

**Art. 25**  
**Cause di non punibilità**

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

**Art. 26**  
**Riduzione delle sanzioni**

Ai sensi degli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 473/1997, le sanzioni per violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione, sono ridotte ad un quarto dell'importo dovuto, qualora intervenga adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione. Di tale riduzione viene data informazione negli avvisi di accertamento.

Non si applica alcuna riduzione della sanzione, che rimane pertanto del 30% per ogni importo dovuto, in caso di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo.

**Art. 27**  
**Ravvedimento**  
**(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)**

La sanzione è ridotta, purchè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un dodicesimo del minimo (pari al 2,50%), nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un dodicesimo del minimo (pari al 2,50%) di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- ad un decimo del minimo (pari al 3%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro UN ANNO dall'omissione;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale in vigore nel momento calcolato giorno per giorno.

Entro 30 giorni dal pagamento deve essere inoltrato al comune modello, attestante il versamento con dettaglio degli importi parziali (imposta, sanzioni, interessi), dell'anno di competenza e con l'allegazione della copia del bollettino di versamento. La consegna può avvenire a mano presso il Protocollo del comune o attraverso raccomandata a/ r.

**Art. 28**  
**Recidiva**

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 in caso di recidiva, la sanzione viene di volta in volta aumentata del 20% per ogni violazione successiva alla notifica del primo accertamento, fino al raggiungimento del 100% del minimo previsto.

**Art. 29**  
**Sproporzione**

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

**CAPO VI**  
**NORME FINALI**

**Art. 30**  
**Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 31**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 32**  
**Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento, visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, produce i suoi effetti dalla data del primo gennaio 2010.

**Art. 33**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

**Art. 34**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.